

Tribunale di Locri, sezione civile, ordinanza del 20.10.2016

Il Tribunale di Locri,

Sezione Civile,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dott.ssa Antonella STILO Presidente

dott. Andrea AMADEI Giudice relatore

dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/10/2016 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Fatto e Diritto

L'odierna reclamante ha adito il Tribunale, con ricorso cartaceo depositato in cancelleria il 26.07.2016, per conseguire la revoca o l'annullamento del provvedimento emesso ex art. 669 duodecies C.P.C., con il quale alla deducente era stato ordinato, in attuazione della precedente ordinanza possessoria emessa in data 11.12.2014, di consegnare "a Vincenzo copia di tutte le chiavi delle porte d'ingresso dei locali individuati nel documento n. 3, allegato al ricorso introduttivo, nonché di quelle interne che eventualmente intercludono il libero accesso all'interno dei suddetti vani, entro il termine di giorni 7 dalla comunicazione dell'ordinanza", disponendo altresì "che qualora la copia della chiave di accesso del vano di cui alla lettera F sia impossibile, entrambe le parti a proprie spese provvedano alla ristrutturazione della serratura al fine di consentire un duplicato della chiave di accesso" ed, infine, "autorizzando Vincenzo ad avvalersi della forza pubblica nel caso che Edoarda non provveda all'attuazione del capo a) del presente provvedimento". La C. ha in estrema sintesi dedotto, a fondamento dell'impugnazione, che il primo giudice avrebbe concesso non solo più di quello che era stato richiesto ma, soprattutto, più di quello che era stato disposto con il provvedimento a cui è stata data attuazione con l'ordinanza reclamata, evidenziando ancora che l'attuazione dell'ordinanza di reintegra del possesso avrebbe eventualmente comportato solo l'ordine di consegnare le chiavi dei numero tre locali posti al piano primo fuori terra e del vano posto al piano terra, con la conseguenza che, stante il completo adempimento al suddetto ordine da parte della reclamante, va dichiarata cessata la materia del contendere.

Regolarmente instaurato il contraddittorio con la notifica del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva il reclamato Vincenzo, con atto depositato in via telematica il 26.09.2016, il quale, nei termini come compiutamente riportati nel relativo atto introduttivo a cui si rinvia, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo sia per l'inoppugnabilità della decisione adottata ex art. 669 duodecies C.P.C. sia per nullità assoluta e/o inesistenza del reclamo in quanto non ritualmente depositato in via telematica ai sensi dell'art. 16 bis, comma primo, D.L. 179/2012, nonché, nel merito, l'infondatezza del gravame, chiedendo il rigetto dello stesso e la conseguente conferma dell'ordinanza del primo giudice, nonché la condanna della reclamante sia "ex art. 91, comma 1, c.p.c. all'integrale rifusione, in favore del resistente dott. Vincenzo, delle spese del precedente subprocedimento ex art. 669-duodecies c.p.c., nonché di quelle della presente fase processuale" sia "al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c., da liquidarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c."

Alla prima udienza del 04/10/2016, nel corso della quale le parti discutevano la causa, il Collegio riservava la decisione.

Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di nullità od inammissibilità del ricorso, perché depositato in modalità cartacea anziché telematica, per il valore dirimente che la soluzione della questione ha rispetto sia all'ulteriore questione di inammissibilità proposta dal reclamato – non rilevando per la prima, a differenza di quest'ultima, la specifica natura della gravata ordinanza – sia alla decisione nel merito della controversia.

In proposito, giova ricordare che l'art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, prevede che, dal 30 giugno 2014, "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria

giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Da detta disposizione normativa si ricava che nei procedimenti di nuova instaurazione (come il presente volto all’attuazione della precedente ordinanza possessoria dell’11.12.2014) – fatta eccezione per gli atti processuali con i quali le parti si costituiscono in giudizio (vale a dire, i cd. atti introduttivi) – il legislatore ha imposto l’obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti processuali e dei documenti prodotti successivamente alla costituzione, in tal modo superando il regime transitorio (previsto per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014 e valevole fino al 31 dicembre 2014) che riconosceva la facoltà di effettuare il deposito, alternativamente, con modalità telematiche o su supporto cartaceo. Ne consegue che la cancelleria è tenuta a non ricevere (ed, anzi, a rifiutare) il deposito in forma cartacea degli atti processuali delle parti già costituite, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 16 bis D.L. 179/12 cit. (v. Circolare del Ministero della Giustizia del 27.6.2014).

Va ancora premesso che non sussiste alcun dubbio sul fatto che l’odierna ricorrente abbia proposto nel caso di specie, avverso l’ordinanza adottata dal primo giudice ex art. 669 duodecies C.P.C., reclamo ex art.

669 terdecies C.P.C. sia nella forma (essendo stata proposta nel termine perentorio di quindi giorni dalla comunicazione della gravata ordinanza nonché indirizzata al Tribunale in composizione collegiale) sia, soprattutto, nella sostanza, dovendosi a quest’ultimo proposito escludersi che l’atto in esame possa considerarsi alla stregua di una opposizione esecutiva ai sensi dell’art.

615 C.P.C. o dell’art. 617 C.P.C. proposta nella forma del reclamo cautelare.

Sul punto, invero, si deve evidenziare che i provvedimenti emessi in sede di attuazione, ove si assuma, come appunto nel caso di specie, la loro eccedenza rispetto al contenuto dell’autorizzazione cautelare originaria, trovano il loro normale controllo in sede di reclamo. Occorre, inoltre, distinguere l’attuazione dei provvedimenti relativi a somme di denaro da quelli, come nel caso di specie, concernenti obblighi di fare/non fare, consegna e rilascio.

A quest’ultimo proposito, deve sicuramente ritenersi assoggettato al reclamo il provvedimento del giudice dell’attuazione che, nel determinare il quomodo dell’esecuzione, ne modifichi, secondo la prospettazione del ricorrente, il contenuto in senso quantitativo (ad esempio, proprio come lamentato nel caso di specie dalla ricorrente, ampliando i beni da consegnare). Invero, ove appunto si assuma che il giudice dell’attuazione abbia indebitamente esercitato i propri poteri, è esperibile in tale ipotesi proprio il reclamo cautelare, trattandosi di questione attinente al contenuto in senso proprio del provvedimento cautelare e non, invece, solamente alla sua concreta realizzazione (cfr. Trib. Latina 5.12.1997; Trib. Bari 29.2.1996; Trib. Pisa 10.8.1994; Trib. Trani 23.1.2007; Trib. Roma 23.7.2003; nonché, di recente, Trib. Bologna 20.3.2012).

Nella condivisibile giurisprudenza di merito, inoltre, si sostiene che la reclamabilità dei provvedimenti di attuazione delle misure cautelari va ammessa – con conseguente esclusione in materia delle opposizioni esecutive (di cui agli artt. 615, 617 e 619) – in quanto, in caso di modalità di attuazione dettate con ordinanza successiva avente ad oggetto un fare, come nel caso di specie, l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 669 duodecies C.P.C.

per l’attuazione della misura cautelare risulta integrativa del provvedimento cautelare originario e, come tale, quindi, è partecipe della stessa natura ed è assoggettata alla medesima disciplina (Trib. Savona 16.01.2013; Trib. Sala Consilina 16.11.2012; Trib. Reggio Calabria 11.04.2011, che fa l’eccezione dei provvedimenti di carattere meramente ordinatorio; Trib. Roma 17.04.1997, secondo cui, avendo il provvedimento adottato ex art. 669 duodecies C.P.C. la stessa natura ed essendo assoggettato alla medesima disciplina, ne consegue che esso, se pronunciato a conclusione del giudizio di reclamo, sarebbe inoppugnabile).

Fatte queste premesse, la prima questione da affrontare è quella di stabilire se il ricorso ex art. 669 terdecies C.P.C. proposto nel caso di specie rientri o meno tra i provvedimenti da depositare

esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12 ovvero tra quelli che, veicolando la costituzione della parte in giudizio e configurandosi – dunque – come atti introduttivi, sono assoggettati al diverso regime della facoltatività (e non della obbligatorietà) del deposito telematico, sancito dall'art. 19 D.L. 27 giugno 2015 n. 83. Peraltro, come già evidenziato nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Vasto, ord. 15.04.2016), siffatta questione affrontata in questa sede con riferimento al reclamo cautelare può ripresentarsi in tutti i procedimenti di natura bifasica od in quei giudizi (di carattere sommario) caratterizzati dalla presenza di eventuali “appendici” o subprocedimenti volti, lato sensu, al riesame del provvedimento concesso dal giudice della prima fase (ad esempio, il deposito dell'atto per l'«inizio del giudizio di merito» ex art. 669 octies C.P.C.; il deposito dell'atto di «prosecuzione» del giudizio di merito possessorio ex art. 703, comma 4, C.P.C.; il deposito degli atti della fase istruttoria dei giudizi di separazione o divorzio). In relazione a ciascuna di tali ipotesi, prima di postulare la sussistenza dell'obbligo di deposito telematico dei relativi atti, occorre stabilire se la fase procedimentale successiva alla prima possa considerarsi meramente prosecutoria dell'unico giudizio instaurato con il ricorso originario e se, di conseguenza, la costituzione originariamente effettuata dalle parti nella prima fase possa continuare a spiegare effetti.

Orbene, è opinione di questo Tribunale che il ricorso per reclamo non introduce un nuovo e diverso giudizio, atteso che lo strumento del reclamo di cui all'art. 669 terdecies C.P.C. costituisce una ulteriore ed eventuale fase, dinanzi al collegio, facente parte integrante dell'unitario procedimento cautelare già instaurato dinanzi al primo giudice, che in tal modo, rispetto alla prima fase, ne costituisce mera prosecuzione a seguito dell'impugnazione dinanzi ad altro giudice rispetto a quello, monocratico, che ha emesso l'iniziale ordinanza oggetto di reclamo. Trattasi di ulteriore fase procedimentale in prosecuzione, finalizzata al riesame della domanda cautelare, e che è comunque destinata a concludersi con altro provvedimento (di conferma, revoca o riforma) che, in ogni caso, sostituisce quello emesso dal primo giudice in ordine alla valutazione sulla fondatezza delle pretese cautelare azionata, nonché produce effetti sino all'esito del giudizio di cognizione, salva la revoca o la modifica per motivi sopravvenuti.

Siffatte considerazioni discendono dalla riflessione sulla natura dello strumento in esame così come positivamente disciplinato all'art. 669 terdecies C.P.C.. Pur nelle peculiarità strutturali e funzionali della protezione cautelare, da un canto la funzione sempre lato sensu impugnatoria riconosciuta all'istituto del reclamo e, dall'altro, il dato oggettivo dell'essere il mezzo apprestato “contro i provvedimenti cautelari”, come indica la rubrica dell'articolo in questione, confermano la naturale propensione a considerare il reclamo uno strumento di impugnazione della decisione cautelare. Sulla base di tale premessa inoltre, riguardo alle due note categorie generali – impugnazione in senso tecnico o gravame – il reclamo, secondo la prevalente impostazione, si presenta come uno strumento pienamente devolutivo e ad efficacia sostitutiva della pronuncia resa nel primo grado cautelare (Trib. Torino 11.5.1993; Trib. Trani 14.2.1996; Trib. Catanzaro 27.5.1997; Trib. Roma 15.3.1996; Trib. Benevento 21.12.2007; Trib. Nola 7.5.2008; Trib.

Catanzaro 22.3.2011), laddove la prima caratteristica sta a significare che tutti i materialia causae a disposizione del giudice a quo passano automaticamente a quello di reclamo, appunto quale eventuale prosecuzione della precedente fase, mentre la seconda pone in evidenza che, sempre in conseguenza del carattere di ulteriore fase nell'ambito dell'unitario procedimento cautelare, qualunque sia l'esito del reclamo, la decisione del giudice ad quem si sostituisce sempre a quella di prime cure, sia essa di revoca, modifica, conferma della precedente misura o di concessione per la prima volta del provvedimento cautelare (v. T Torino 8.11.2006, secondo cui, analogamente a quanto avviene nel giudizio di appello, il giudice del reclamo può, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione, enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle adottate dal giudice di prima istanza).

Secondo altra impostazione, pur essendo stata sostenuta la natura di mezzo di impugnazione del reclamo, si è al contempo affermata l'operatività delle norme che il codice di rito detta per l'appello, specie in ordine al contenuto dell'atto introduttivo circa la necessità di specificare i motivi del

reclamo, ritenendosi addirittura applicabile l'art. 342 C.P.C. e, dunque, delimitando il thema decidendum della nuova fase cautelare. Si tratta però di una ricostruzione non persuasiva e non fondata sul disposto normativo, atteso che tutti i tratti distintivi di questo mezzo, così come puntualmente indicati nell'art.

669 terdecies C.P.C., non lo rendono compatibile con l'appello.

Seguendo quest'ultima condivisibile prospettiva, dunque, in sede di reclamo cautelare non v'è affatto la necessità di allegazione e specificazione dei motivi o indici di ingiustizia o invalidità del provvedimento gravato, che quindi non costituiscono un limite alla totale devoluzione cognitiva della fattispecie cautelare già decisa, così come alcun limite incontra l'allegazione di circostanze e motivi sopravvenuti, salva la loro proposizione nel rispetto dei principi del contraddittorio. In tal modo, la res iudicanda cautelare sarà esattamente quella della prima fase conclusa, come risultata e composta da tutte le attività assertive ed istruttorie ivi esplicitate (T Latina 17.6.1997; T Catanzaro 27.5.1997; T Torino 11.5.1993; T Roma 15.3.1996; T Perugia 16.4.1999), unitamente a quelle ulteriori introdotte in sede di impugnazione, desumendosi così ancora una volta il carattere di ulteriore ed eventuale fase del reclamo successiva all'ordinanza emessa dal primo giudice.

Ad avvalorare tale conclusione contribuisce anche il principio, sovente affermato dalla giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis, Trib. Ravenna, 09/06/1997), secondo cui, nell'ambito del procedimento cautelare, il mandato rilasciato al difensore "per il presente procedimento" conferisce lo ius postulandi anche per la fase di reclamo innanzi al collegio, anche nell'ipotesi in cui questa non sia stata espressamente menzionata nel testo della procura, principio che mal si concilia con l'autonomia del giudizio della fase di reclamo.

D'altra parte, le disposizioni di carattere amministrativo, relative all'obbligo di versamento del contributo unificato al momento del deposito del reclamo ed all'iscrizione con un numero di ruolo diverso da quello del procedimento di primo grado, non hanno ripercussioni sul piano interpretativo, poichè attengono ad esigenze legate ai servizi di cancellerie od a misure di ordine tributario (cfr., in tal senso, Trib. Torino, 06.03.2015).

Nel caso di specie, pertanto, in base alla disciplina normativa prima illustrata e relativa al c.d. "processo telematico" e per tutte le ragioni appena sviluppate, deve concludersi nel senso che per l'atto di reclamo – depositato, come nel caso di specie, dal difensore di una parte già costituita nella precedente fase che ha dato luogo al provvedimento da cui è scaturito il reclamo medesimo – non esiste altra forma di deposito se non quella da effettuarsi con modalità telematiche e nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ai sensi della previsione di cui all'art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179/12.

Una volta chiarito che per il reclamo vige il principio normativo della obbligatorietà (e non della facoltatività) del deposito telematico, si impone la necessità di affrontare l'ulteriore questione delle conseguenze che scaturiscono, sul piano processuale, nel caso, come quello di specie, dell'errato deposito in via cartacea del reclamo da depositarsi obbligatoriamente per via telematica.

Sul punto, in particolare, questo Tribunale non ritiene condivisibile quell'orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Asti, 23.03.2015; Trib. Ancona, 28.05.2015) che, pur ammettendo l'inderogabilità dell'obbligo di deposito telematico del reclamo, riconosce la possibilità della sanatoria della nullità per vizio di forma, in base al principio del c.d. raggiungimento dello scopo.

A siffatto proposito, va preliminarmente evidenziato che non può essere condivisa la tesi (cfr., Trib. Foggia, 15.05.2015) che reputa non pertinente il richiamo al principio di libertà delle forme sancito dall'art. 121 C.P.C., sull'assunto che tale principio si riferisca alla forma degli atti processuali e non alle modalità di trasmissione all'ufficio degli stessi. Se, infatti, è vero che il deposito è "un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo" (cfr., Cass., S.U., 04.03.2009, n. 5160), non si può però prescindere dalla considerazione che il deposito telematico presenta delle peculiarità che si riverberano sulla forma degli atti che ne costituiscono l'oggetto. Non essendo, in altri termini, ontologicamente concepibile un deposito per via telematica di un documento cartaceo (per il quale l'unica forma di deposito astrattamente configurabile è la consegna materiale o la spedizione

postale in cancelleria del supporto fisico) e posto che l'utilizzazione del mezzo telematico presuppone, di necessità, che il documento da depositare sia stato predisposto in modo informatico, la scelta legislativa di imporre una particolare modalità di trasmissione in cancelleria dell'atto si ripercuote inevitabilmente sui requisiti essenziali dell'atto medesimo, che non potrà mai essere rappresentato da un documento cartaceo, ma soltanto da un documento informatico. Non vi è dubbio, quindi, che l'obbligatorietà del deposito telematico abbia comportato, sia pure indirettamente, l'imposizione normativa di una diversa modalità di creazione degli atti processuali, che non possono essere più cartacei, ma soltanto informatici (cfr., in questi termini, Trib. Vasto, ord. 15.04.2016).

Dunque, a giudizio di questo Tribunale (discostandosi così dall'anzidetto precedente di merito), la scelta legislativa di escludere la natura cartacea ed imporre quella informatica dell'atto processuale sottende proprio un problema di forma nei suoi requisiti indispensabili e qualificanti l'essenza stessa del documento in funzione dello scopo sotteso allo stesso.

Più nello specifico, rispetto agli atti processuali che, per espresso obbligo di legge, devono essere depositati telematicamente (e, quindi, redatti in modo informatico), l'atto creato in modalità cartacea, essendo stato redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa ed essendo totalmente privo degli essenziali estremi e requisiti formali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, risulta così del tutto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo. L'atto processuale cartaceo, infatti, non è sottoscritto con firma digitale, non viene depositato nel rispetto delle regole tecniche e delle specifiche tecniche previste dalla normativa regolamentare del P.C.T. e non supera le barriere dei controlli della cancelleria (che certifica il deposito dell'atto e dei documenti allegati e mette a disposizione del giudice e delle altre parti processuali l'atto depositato telematicamente ed i relativi allegati).

Per questi motivi, discostandosi in modo assoluto dallo schema legale tipico previsto come esclusivo, il deposito dell'atto di reclamo in modalità cartacea non può essere ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo del corrispondente deposito telematico. In particolare, il peculiare scopo sotteso all'atto telematico non è soltanto (come per ogni atto redatto anche in forma cartacea) quello di creare una presa di contatto tra l'ufficio giudiziario ed il depositante ed, ancora, quello della instaurazione della prosecuzione del giudizio cautelare, nel rispetto del principio del contraddittorio, con la fissazione della prima udienza e la regolare notifica alla controparte del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione, ma soprattutto quello ulteriore di veicolare le richieste della parte al giudice al fine di sollecitare la sua decisione mediante un supporto smaterializzato e decentralizzato che consenta, da un lato, un più rapido ed immediato accesso agli atti e documenti del processo per il giudice e per le parti e, dall'altro, una diversa e più efficiente ed economica gestione dello scambio di dati e informazioni in ambito processuale rispetto al supporto cartaceo, nell'ottica di favorire la progressiva dematerializzazione del fascicolo cartaceo, per le ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo cui è ispirato il P.C.T..

Dunque, nel caso di specie, a giudizio di questo Tribunale, non trova applicazione la categoria, di per sé dubbia nonché di difficile definizione e delimitazione in termini certi e precisi, dell'inesistenza dell'atto (cfr., invece, in questi ultimi termini, Trib. Vasto, ord. 15.04.2016: "...l'atto creato in modalità cartacea non è semplicemente nullo, ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto, essendo stato redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa ed essendo totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, è non soltanto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma è addirittura non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico. (...) Ne consegue che – rispetto agli atti processuali che, per espresso obbligo di legge, devono essere depositati telematicamente (e, quindi, redatti in modo informatico) – l'atto creato in modalità cartacea non è semplicemente nullo, ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto, essendo stato redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa ed essendo totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la

sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, è non soltanto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma è addirittura non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico”), con la conseguente comminazione della sanzione dell’inammissibilità, invero non prevista nella disciplina legislativa in esame, del deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella del deposito telematico, bensì quello della nullità di tale atto ai sensi dell’art. 156, comma secondo, C.P.C., ogniquale volta “l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”.

A quest’ultimo proposito, va sottolineato che, apportando tale disposizione una espressa deroga al principio di tassatività sancito al precedente comma primo, estendendo così l’area della nullità anche ad ipotesi non legislativamente previste (come appunto nel caso di specie), il fondamento della norma in esame risulta risiedere nella preoccupazione che il principio di tassatività possa vincolare eccessivamente l’operato del giudice, attesa l’impossibilità di prevedere per legge tutte le ipotesi di nullità degli atti processuali, assicurando in tal modo che, comunque (oltre i casi espressamente predeterminati dalla legge), il processo non possa iniziare o proseguire se non sono garantiti gli interessi protetti dai singoli ed essenziali requisiti formali degli atti processuali. La funzione primaria della norma risulta così quella di tutelare gli interessi protetti dalle forme prescritte.

Nel caso di specie, dunque, tenuto in particolare conto che scopo dell’atto processuale è il fine a questo connesso per legge, non l’intentio dell’autore, quale evento fisico e materiale a cui l’atto è normativamente inteso e perseguito dallo stesso, è evidente che il ricorso depositato in forma cartacea risulta totalmente mancante dei requisiti indispensabili, rispetto all’atto formato con le modalità telematiche imposte legislativamente, a garantire quel supporto smaterializzato e decentralizzato che consenta quegli eventi materiali, a cui tende tipicamente proprio la forma telematica, costituiti, da un lato, da un più rapido ed immediato accesso agli atti e documenti del processo per il giudice e per le parti e, dall’altro, da una diversa e più efficiente ed economica gestione dello scambio di dati e informazioni in ambito processuale rispetto al supporto cartaceo, nell’ottica di favorire la progressiva dematerializzazione del fascicolo cartaceo, per le ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo cui è ispirato il P.C.T..

Sulla base di siffatte considerazioni risulta in realtà del tutto inconferente al caso di specie (laddove il reclamo è stato depositato con modalità cartacea, ma nel rispetto del termine indicato e secondo le modalità previste per tale tipo di deposito, ed è avvenuta la regolare costituzione del contraddittorio), il richiamo (cfr., invece, Trib. Ancona ord. 29 maggio 2015; Trib. Asti ord. 23 marzo 2015), al fine di escludere qualsivoglia sanzione, sia al principio processuale di libertà delle forme ai sensi dell’art. 121 C.P.C. (tenuto conto che la legge richiede invece forme determinate dell’atto, essendo appunto prevista l’“esclusiva” modalità telematica per il deposito degli atti endoprocessuali), sia a quello di tassatività delle nullità, per cui non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge (tenuto conto, invece, dell’applicabilità dell’art. 156, comma secondo, C.P.C., che apporta una espressa deroga al principio di tassatività sancito al precedente comma primo), sia a quello del cd. raggiungimento dello scopo, per cui la nullità per inosservanza di specifici requisiti di forma non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (tenuto conto che scopo del reclamo formato con modalità telematiche non è soltanto, come invece per il corrispondente atto redatto in forma cartacea, quello di creare una presa di contatto tra l’ufficio giudiziario ed il depositante ed, ancora, quello della instaurazione della prosecuzione del giudizio cautelare, nel rispetto del principio del contraddittorio, con la fissazione della prima udienza e la regolare notifica alle controparti del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione).

Sotto questo profilo, come già evidenziato nel già citato arresto giurisprudenziale di merito del Tribunale di Vasto, non può essere utilmente richiamato, a supporto della opposta tesi della sanabilità del vizio derivante da un deposito effettuato con modalità non previste dalla legge, l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr., Cass., S.U., 04/03/2009, n. 5160) che ha ravvisato, nel deposito di un atto processuale destinato alla cancelleria mediante invio a mezzo

posta, una ipotesi di mera irregolarità od, al più, di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, e ciò per l'evidente ragione che, nella fattispecie sottoposta alla disamina della Cassazione, la spedizione tramite il servizio postale non era altro che una modalità di trasmissione dell'atto all'ufficio giudiziario alternativa alla consegna materiale dello stesso presso la cancelleria, ma che aveva pur sempre ad oggetto un atto redatto su supporto cartaceo. In altri termini, la differente modalità di deposito dell'atto non ha, in quel caso, ripercussioni sulla natura dell'atto processuale, il quale, sia nell'uno che nell'altro caso, resta un atto cartaceo, di guisa che, vuoi perché il deposito costituisce un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, vuoi perché lo scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario cartaceo è la presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la trattazione della controversia, scopo che viene comunque assicurato anche dall'invio postale, appariva giustificata – in un'epoca in cui l'atto processuale non poteva che essere cartaceo – la soluzione interpretativa favorevole alla validità del deposito eseguito in forme non espressamente previste dalla legge (e, segnatamente, mediante spedizione postale).

Sempre come già evidenziato nel recente arresto giurisprudenziale di merito del Tribunale di Vasto, in termini completamente diversi va, invece, posta la questione nel momento in cui il legislatore ha imposto il deposito telematico come unica modalità di trasmissione degli atti cd. endoprocessuali, determinandone il necessario mutamento strutturale da cartacei in informatici.

Nell'epoca della obbligatorietà del deposito telematico, può porsi un problema di validità per vizio di forma del deposito solo allorché l'atto processuale redatto in via informatica che ne costituisce l'oggetto sia stato predisposto in violazione delle disposizioni normative, anche regolamentari, che ne disciplinano la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione, secondo quanto statuito dall'art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12. Più precisamente, l'art. 11 del D.M. 44/11 stabilisce che "l'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'art. 34 (...)". L'art. 34 dello stesso D.M. attribuisce al Direttore Generale SIA del Ministero della Giustizia di stabilire tali specifiche tecniche. Con provvedimento del 16.4.2014 il DGSIA ha stabilito i parametri che deve rispettare il documento informatico, disponendo che esso deve essere redatto in formato PDF, deve essere privo di elementi attivi e deve essere ottenuto attraverso una trasformazione di un documento testuale. Non è pertanto ammessa la scansione di immagini (cd. PDF immagine). Si potrebbe, dunque, ad esempio sostenere che il deposito telematico di un atto processuale in formato PDF immagine anziché in formato PDF nativo dia luogo ad un vizio di forma sanabile per raggiungimento dello scopo, posto che comunque l'invio dell'atto è avvenuto in ottemperanza alla prescrizione normativa che ne impone il deposito per via telematica (cfr., in tal senso, Trib. Vercelli, 04.08.2014, che ha sostenuto la tesi della sanatoria del vizio, peraltro qualificato di mera irregolarità, anziché di nullità).

In termini sostanzialmente analoghi, la recente presa di posizione della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (sent. n. 7665 del 18/04/2016), secondo cui "L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale". Fuori da questa ed altre analoghe ipotesi, non vi è dubbio che quando il deposito del reclamo non viene eseguito (sia pur irregolarmente) per via telematica, bensì in modo cartaceo (con consegna materiale in cancelleria dei documenti o, tutt'al più, mediante invio postale del plico cartaceo), l'atto non potrà che essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 156, comma secondo, C.P.C..

A questo punto, è opportuno precisare che le considerazioni finora sviluppate non possono ritenersi poste in dubbio dal più recente arresto giurisprudenziale di legittimità in materia (cfr., Cass., sez. II, sent. n. 9772 del 12/05/2016, massimata nei seguenti termini: "Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee,

dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti”).

A siffatto proposito, va in primo luogo evidenziato che la questione affrontata in tale pronuncia, come si desume dall'impianto motivazionale della stessa, risulta notevolmente dissimile – finanche antitetica – rispetto a quella oggetto del presente giudizio, avendo il Supremo Collegio affrontato la specifica questione “se, nei procedimenti iniziati dinanzi ai tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014, sia ammissibile - nella disciplina dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, nel testo anteriore al decreto-legge 27 giugno 2015, n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, numero 1, vi ha aggiunto il comma 1-bis) - il deposito con modalità telematiche dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo”.

Sul punto, più nello specifico, nella stessa motivazione in esame è stata evidenziata la netta distinzione tra il caso, come quello oggetto del presente reclamo, dell'applicazione del comma 1 dell'art. 16-bis del predetto decreto legge che, “riferendosi al deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, pone la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico dei soli atti endoprocessuali”, rispetto a quello, affrontato nella pronuncia di legittimità in esame, ove “Si tratta di stabilire se sia possibile depositare telematicamente atti diversi rispetto a quelli per i quali l'art. 16-bis impone di utilizzare quel canale comunicativo: se, cioè, ferma l'obbligatorietà del processo civile telematico per i soli atti endoprocessuali, il deposito per via telematica dell'atto introduttivo del giudizio (a) rientri, pur in difetto di apposita autorizzazione ex art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, tra le facoltà del difensore che intenda in tal modo costituirsi in giudizio, oppure (b) sia inammissibile”, giungendo sul punto alla considerazione per cui “dal comma 1 del citato art.

16-bis non si ricava la regola, inversa, del divieto di utilizzare il canale comunicativo dell'invio telematico per gli atti introduttivi del processo”.

Da queste osservazioni emerge con tutta evidenza che, se nel dissimile caso sottoposto all'attenzione della pronuncia di legittimità è applicabile il principio processuale di libertà delle forme ai sensi dell'art. 121 C.P.C., in quello oggetto del presente giudizio, invece, tale principio trova una espressa deroga proprio nel disposto di cui al comma 1 del citato art. 16 bis, tenuto appunto conto che tale previsione legislativa richiede forme determinate dell'atto, essendo prevista l'“esclusiva” modalità telematica per il deposito degli atti endoprocessuali.

In secondo luogo, sempre come è dato desumere dall'impianto motivazionale della pronuncia in esame, in applicazione del principio del cd.

raggiungimento dello scopo, per cui la nullità per inosservanza di specifici requisiti di forma non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, “va esclusa una valutazione di radicale difformità del deposito per via telematica, da parte del difensore, dell'atto introduttivo del giudizio rispetto a quello, tipico, che si realizza con modalità cartacee secondo le forme supposte dall'art. 165 cod. proc. civ. e dalle pertinenti disposizioni di attuazione”. In particolare, nel caso ivi considerato il deposito telematico dell'atto introduttivo, allora né previsto né vietato dalla legge, è stato considerato sostanzialmente equipollente a quello cartaceo, tanto da non comportare un vizio sanzionabile del primo atto bensì una sua mera irregolarità, “poiché lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarità: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio dell'attore e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi

effetti tipici tutte le volte che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ex art. 16-bis, comma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012". A sua volta, invece, nello specifico caso di specie oggetto del presente giudizio non può ritenersi sussistente alcuna sostanziale equipollenza tra l'obbligatorio atto endoprocedimentale in forma telematica ed il corrispondente atto cartaceo, atteso appunto che – giova ancora una volta ribadire – il deposito dell'atto di reclamo in modalità cartacea non può essere ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo, normativamente previsto, del deposito telematico. Invero, come già precedentemente evidenziato, scopo dell'atto endoprocedimentale del reclamo formato con modalità telematiche non è soltanto, come invece per il corrispondente atto redatto in forma cartacea, quello di creare una presa di contatto tra l'ufficio giudiziario ed il depositante ed, ancora, quello della instaurazione della prosecuzione del giudizio cautelare, nel rispetto del principio del contraddittorio, con la fissazione della prima udienza e la regolare notifica alle controparti del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione, ma anche quello ulteriore (inconciliabile con la forma cartacea) di garantire quel supporto smaterializzato e decentralizzato che consenta quegli eventi materiali, a cui tende tipicamente proprio la forma telematica, costituiti, da un lato, da un più rapido ed immediato accesso agli atti e documenti del processo per il giudice e per le parti e, dall'altro, da una diversa e più efficiente ed economica gestione dello scambio di dati e informazioni in ambito processuale rispetto al supporto cartaceo, nell'ottica di favorire la progressiva dematerializzazione del fascicolo cartaceo, per le ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo cui è ispirato il P.C.T..

Sulla base delle argomentazioni finora illustrate, il ricorso per reclamo depositato in forma cartacea nell'interesse di Edoarda deve essere dichiarato nullo, con la conseguente presa d'atto della sopravvenuta inoppugnabilità dell'ordinanza gravata, non essendo stato proposto avverso la stessa un valido reclamo entro il termine perentorio di cui all'art. 669 terdecies, comma primo, C.P.C.. L'accoglimento della eccezione preliminare di nullità del reclamo ha valore assorbente rispetto alla trattazione delle ulteriori questioni di merito, stante appunto l'anzidetta sopravvenuta inoppugnabilità dell'ordinanza emessa dal primo giudice.

In ordine alle spese di lite, infine, tenuto conto della natura, della complessità e della assoluta novità della questione trattata, della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale e dell'assenza di pronunce della Corte di Cassazione sulla specifica questione oggetto di causa, come pure della totale assenza di indicazioni nella circolare del Ministro della Giustizia sul punto, si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase del procedimento cautelare.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, atteso che l'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma 1 quater, ha infatti previsto che: "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis" ed in queste ipotesi, "il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

pqm Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, visti gli artt. 669 terdecies e 156, comma secondo, C.P.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: - dichiara nullo il reclamo di cui in epigrafe; - dichiara interamente compensate tra le parti le spese della presente fase del giudizio; - ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo; - manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Locri, alla camera di consiglio del 18 ottobre 2016

Il Giudice estensore (dott. Andrea AMADEI) Il Presidente (dott.ssa Antonella STILO)